

Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2013, n. 25-6580

**Legge 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articolo 2. Integrazione alla D.G.R. n. 34 - 670 del 27.09.2010.**

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin e degli Assessori Cirio, Molinari:

Premesso che:

- con Circolare protocollo 3503/DB0502 del 24.02.2010 avente ad oggetto: “Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento”, a cura del Nucleo per la semplificazione, è stato disposto il censimento dei procedimenti regionali al fine di adeguare i termini di conclusione alle disposizioni della novellata legge n. 241/1990;
- con D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010 in attuazione di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 241 del 07.08.1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sono stati individuati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro non prefissati;
- nell’allegato B) della sopraindicata deliberazione sono stati individuati i termini dei procedimenti di durata non superiore a 180 giorni;

dato atto che per il procedimento denominato “Contributi a sostegno delle spese di gestione delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da Enti locali territoriali”, previsto ai sensi dell’art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i., occorre estendere il termine di conclusione del procedimento da 90 giorni, come previsto nell’allegato “A” alla D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010, a 180 giorni tenuto conto che l’attività istruttoria del Settore competente risulta complessa per il coinvolgimento nel procedimento delle scuole interessate, dei Comuni interessati e per la difficoltà di acquisizione della documentazione integrativa, collegata alle istanze, a causa anche della diversità di scadenza, da Comune a Comune, delle convenzioni in essere con le scuole dell’infanzia;

considerato che è necessario stabilire per il procedimento denominato “Contributi a sostegno delle spese di gestione delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da Enti locali territoriali” il termine di conclusione in 180 giorni per le motivazioni sopra indicate;

quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di individuare in 180 giorni il termine di conclusione per il procedimento:

“Contributi a sostegno delle spese di gestione delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da Enti locali territoriali”

Di integrare l'allegato "B" alla D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010 con quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

Di eliminare dall'allegato "A" della D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010, che prevede i procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino a 90 giorni, il procedimento numero 29 denominato "Contributi a sostegno delle spese di gestione delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da Enti locali territoriali" tenuto conto del suo inserimento fra i procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino a 180 giorni.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## Allegato

**Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino ad un massimo di 180 giorni**

<b>DESCRIZIONE PROCEDIMENTO</b>	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>TERMINE CONCLUSIVO</b>
“Contributi a sostegno delle spese di gestione delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da Enti locali territoriali” (Art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i.)	Responsabile del Settore Istruzione	180 gg. dal termine di presentazione delle domande stabilito dal Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa, di cui all'art. 27 della legge regionale 28/2007 e s.m.i.